

## IVA

---

### **Rimborso da split payment**

di **Sandro Cerato**

A partire dal **prossimo 1° gennaio**, anche i soggetti passivi che effettuano operazioni in *split payment* potranno ottenere i **rimborsi da conto fiscale direttamente senza transito dall'Agenzia della Riscossione**. È quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella recente [circolare 27/E/2017](#) con cui sono stati forniti i chiarimenti in merito all'estensione del **regime di scissione dei pagamenti** introdotta dal D.L. 50/2017 a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2017. Tra le modifiche più significative vi è senza dubbio quella connessa **all'estensione dei soggetti destinatari** del regime in questione, poiché oltre alla pubblica Amministrazione sono ora coinvolte anche le società commerciali partecipate dalla P.A. e quelle quotate all'indice FTSE MIB (di cui agli elenchi pubblicati dal MEF). Da ciò deriva che coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore dei predetti soggetti **dovranno emettere la fattura esponendo l'Iva ma con la dicitura "scissione dei pagamenti"** ([articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972](#)). È probabile che alla luce dell'estensione dell'ambito soggettivo dei destinatari dello *split payment* numerosi fornitori potranno vantare crediti Iva derivanti dal mancato incasso dell'Iva a debito per la quale il versamento è eseguito dal soggetto acquirente o committente. In tale ambito, oltre alla **possibilità di compensare tali crediti** se risultanti dalla dichiarazione annuale o dal modello TR, pur con i limiti e gli obblighi più stringenti introdotti dallo stesso D.L. 50/2017 (riduzione del limite a 5.000 ed estensione del visto di conformità anche alle istanze trimestrali), è prevista la **possibilità di ottenere il rimborso del credito Iva (trimestrale o annuale) in via prioritaria** sul presupposto di cui all'articolo 30, comma 2, lett. a), secondo cui sono ammessi al rimborso coloro che effettuano operazioni attive con aliquota media più bassa rispetto a quella relativa all'Iva assolta sugli acquisti. Nel computo delle **operazioni attive**, quelle rientranti nel **regime di scissione dei pagamenti sono considerate operazioni con aliquota zero**. Tuttavia, è bene ricordare che, a differenza di altre fattispecie di rimborso prioritario (ad esempio per coloro che effettuano operazioni in regime di inversione contabile), è stabilito che i rimborsi in questione sono erogati, in **via prioritaria per un ammontare non superiore a quello complessivo dell'imposta applicata alle operazioni di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972**, "effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso". In buona sostanza, è dunque possibile che il rimborso da "*split payment*" sia prioritario esclusivamente per una sola quota dell'importo, mentre la restante parte rimane soggetta all'esecuzione ordinaria ([circolare 15/E/2015](#)). Altro aspetto da evidenziare è la circostanza che per il **rimborso Iva per effetto di operazioni in split payment** non si richiede il rispetto delle altre condizioni stabilite dall'[articolo 2 del D.M. 22.03.2007](#) che individua le condizioni per essere ammessi al rimborso dell'eccedenza detraibile in via prioritaria. In buona sostanza, secondo le previsioni del citato [D.M. 20.02.2015](#) (applicabile ai rimborsi prioritari chiesti da contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche Amministrazioni), **non è**

**necessario**, ai fini del rimborso prioritario, che siano rispettate le altre condizioni di cui al citato [articolo 2 del D.M. 22.03.2007](#), ed in particolare che: **l'attività sia esercitata da almeno tre anni**, l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia pari o superiore ad euro 10.000,00 in caso di rimborso annuale (oppure ad euro 3.000,00 in caso di rimborso trimestrale), e infine l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso sia pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell'anno (o nel trimestre di riferimento).



Seminario di specializzazione

**CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT**

Scopri le sedi in programmazione >